



Ministero della Giustizia

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO
PRESSO GLI UFFICI DEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA PER IL
"GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA"

TRA

La Corte d'Appello di Roma, con sede in Roma, Via Varisco, 3/5, nella persona del Presidente dott. Luciano Panzani, domiciliato per la carica presso la sede della Corte d' Appello di Roma, qui di seguito "Corte d' Appello"

e

La Procura Generale della Repubblica di Roma, con sede in Roma, piazza Adriana, 2, nella persona del Procuratore Generale della Repubblica dott. Giovanni Salvi, domiciliato per la carica presso la sede della Procura Generale della Repubblica di Roma, qui di seguito "Procura Generale"

e

La Regione Lazio, nella persona del Presidente Nicola Zingaretti, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, qui di seguito "Regione"

e

Il Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare, l'articolo

15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'articolo 23-bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

CONSIDERATO

che l'imminente Giubileo straordinario della Misericordia, che avrà inizio l'8 dicembre 2015, potrà determinare un incremento del carico di lavoro per l'Ente regionale e gli Uffici giudiziari del territorio della Regione ed in particolare della città di Roma;

che tale situazione potrebbe generare difficoltà con effetti sul sistema socio-economico del territorio regionale, condizionando gli investimenti e lo sviluppo economico nel tessuto regionale;

RAVVISATO

che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze esclusive intende potenziare la formazione professionale del personale dipendente in materie aventi impatto sulla giurisdizione e nel contempo creare, in occasione dell'Anno Santo, opportune sinergie per rafforzare l'efficacia e l'efficienza degli uffici regionali con particolare riferimento al governo del territorio;

che in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni tali finalità possono essere condivise con gli Uffici giudiziari, ubicati nel territorio regionale, il cui interesse è di implementare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato giudiziario al fine di garantire il massimo risultato anche in tema di ordine pubblico e sicurezza;

che la maggiore efficienza degli Uffici giudiziari del territorio regionale comporterà positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà territoriali, con particolare riguardo alle aziende ed alle attività produttive;

che tale azione sinergica di miglioramento dell'attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale, potrà contribuire, anche attraverso un significativo definizione dei procedimenti pendenti, a creare un circuito virtuoso per l'economia del territorio nel suo complesso, stimolando ed incentivando gli investimenti e, conseguentemente, generando riflessi positivi sui livelli occupazionali;

RITENUTO

- che una gestione efficace ed efficiente dell'Ente regionale non possa non esplicarsi sulla base di una leale collaborazione di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nell'organizzazione amministrativa delle strutture preposte ai corrispondenti compiti istituzionali, nonché degli uffici giudiziari per il territorio di competenza;
- che la Regione, quale ente esponentiale degli interessi della collettività, intende contribuire alla maggiore efficienza delle attività di propria competenza e, conseguentemente, all'implementazione dello sviluppo economico del territorio ed al potenziamento dei livelli occupazionali;
- che il miglioramento dell'attività degli Uffici giudiziari si può concretamente attuare anche attraverso un'azione di supporto amministrativo da parte di personale della Regione, che potrà contribuire alla realizzazione di specifici progetti finalizzati ad intervenire sulle più gravi criticità organizzative;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Art. 1

Oggetto dell'intesa

Il Ministro della Giustizia, la Corte d' Appello, la Procura Generale, e la Regione manifestano, con la presente intesa, la volontà di attivare una forma di collaborazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale.

Tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale regionale coinvolto all'interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche.

Art. 2

Modalità di attuazione

La Regione, al fine di supportare lo svolgimento efficace dell'attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale, provvederà alla destinazione temporanea di proprio personale, per un periodo di un anno, per la realizzazione di progetti mirati alla riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti giudiziari.

I progetti saranno redatti dagli Uffici interessati e trasmessi alla Regione per il tramite della Corte d'Appello o della Procura Generale che provvederanno, altresì, al coordinamento degli stessi.

I progetti dovranno riguardare le varie fasi di gestione amministrativa dei procedimenti giudiziari nelle quali siano individuate particolari criticità, incidenti sui tempi o sulla qualità delle procedure, negli stessi saranno, altresì, indicati obiettivi specifici da raggiungere, secondo tempistiche ed obiettivi intermedi determinati e controllabili.

Il personale regionale, appartenente alle categorie indicate nei progetti, sarà individuato dalla Regione, a seguito di avviso interno, volto ad acquisire la disponibilità degli interessati all'assegnazione presso gli Uffici giudiziari. Il numero massimo di unità di personale assegnabili sarà comunicato agli uffici interessati dall'Amministrazione centrale.

Sarà cura della Regione, inoltre, individuare il suddetto personale tra coloro che siano in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria: qualità morali e di condotta irreprensibile, previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I nominativi del personale selezionato sarà comunicato dalla Regione alla Corte d' Appello ed alla Procura Generale, per il coordinamento ed il monitoraggio dei progetti, nonché agli Uffici giudiziari assegnatari.

Art. 3

Gestione del personale

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari sarà destinato esclusivamente alla esecuzione dei progetti di cui all'articolo 2, non potrà, comunque, svolgere attività di assistenza al magistrato e/o all'udienza.

Il suddetto personale resta nella dipendenza organica della Regione; la struttura giudiziaria presso la quale opera si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi alla Direzione regionale "Risorse Umane e Sistemi informativi" per il successivo inserimento nel sistema Time Management.

Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato alla casella vocale di riferimento della Regione e la documentazione relativa alla malattia sarà inoltrata alla medesima Direzione regionale; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto alla Regione Lazio -Direzione regionale "Risorse Umane e Sistemi informativi", alla quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato, gli Uffici giudiziari informeranno la Corte d'Appello o la Procura Generale che provvederanno a darne comunicazione alla Regione Lazio - Direzione regionale "Risorse Umane e Sistemi Informativi" nei termini di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4

Oneri economici

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale regionale temporaneamente assegnato rimane a carico della Regione, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.

Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dalla Regione dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

Formazione

La Corte d'Appello e la Procura Generale si impegnano ad assicurare, presso i singoli Uffici giudiziari, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale temporaneamente assegnato.

Art. 6

Privacy e riservatezza

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari dovrà sottoscrivere un documento formale in cui si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Art. 7

Durata dell'assegnazione

Il periodo di assegnazione del personale regionale selezionato è di un anno.

Il Capo dell'Ufficio giudiziario assegnatario può concludere anticipatamente tale periodo qualora il predetto ponga in essere comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venire meno il possesso dei requisiti di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.

Art. 8
Decorrenza e durata

La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata pari al periodo di assegnazione del personale di cui all'articolo 7 del presente protocollo d'intesa, salvo non intervenga esplicita richiesta di disdetta da una delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 29 ottobre 2015

Il Presidente della Corte di Appello di Roma
Luciano Panzani

Il Procuratore Generale della Repubblica di Roma
Giovanni Salvi

Il Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti

Il Ministro della Giustizia
Andrea Orlando